



SITUAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI

Dal 01 Gennaio al 31 Dicembre 2009

Consiglio di Amministrazione del 17 Febbraio 2010

ANTICIPAZIONI

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo del 05 Dicembre 2005, n° 252, art. 11, comma 7:

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Per il calcolo degli otto anni di iscrizione, si tiene in considerazione la "data di sottoscrizione". Per il conteggio degli otto anni valgono anche gli anni maturati in altre forme pensionistiche complementari trasferite presso Cometa.

Nel corso dell'anno 2009, il Fondo Cometa ha ricevuto diverse richieste di anticipazioni, come si evince dalla tabella sottostante:

TIPO ANTICIPAZIONE	INSERITE A SISTEMA	LIQUIDATE	SOSPESE A SISTEMA	FILE NON FATTIBILI (ESCLUSO CESSIONE QUINTO)	TOTALE
IMMOTIVATA	10214	10228	66	641	10855
1 CASA	1671	1741	6	476	2147
RISTRUTTURAZIONE	543	530	4	319	862
SPESE SANITARIE	826	820	0	450	1276
TOTALE	13254	13319	76	1886	15140

Anticipazioni pervenute a Cometa dal 01 Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2009

Per "anticipazioni inserite a sistema" si intendono tutte le richieste di anticipazione complete di tutta la documentazione e quindi fattibili e le richieste di anticipazione per cui manca solo la liberatoria da parte della finanziaria, con cui l'aderente ha in essere un contratto di cessione del quinto dello stipendio (in questo caso la pratica viene messa in stato "sospeso" in attesa della liberatoria).

Per "anticipazioni sospese a sistema" si intendono le anticipazioni per cui manca solo la liberatoria da parte della società finanziaria, con cui l'aderente ha in essere un contratto di cessione del quinto dello stipendio. La norma prevede infatti che, nel caso in cui l'aderente abbia in essere un contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, non è possibile erogare le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione e

immotivate, senza previa autorizzazione della finanziaria. Le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, sono invece sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie ed è quindi possibile anticipare nel limite dei 4/5,

Per "file non fattibili" si intende il file excel su cui il service amministrativo registra le anticipazioni respinte per mancanza di documentazione o documentazione non valida. (rogito/compromesso non rientrante nei 18 mesi antecedenti la richiesta, fatture/preventivi non rientranti nei 3 mesi antecedenti la richiesta, aderente che non ha ancora raggiunto i requisiti temporali, documentazione non datata o non firmata).

Il totale è dato dalla sommatoria delle "anticipazioni inserite a sistema" e delle anticipazioni registrate nel "file non fattibili".

OPERATIVITA'

L'aderente che decide di richiedere un'anticipazione deve compilare l'apposita modulistica che si può scaricare dal sito internet del Fondo, allegare la documentazione richiesta e poi inviare il tutto, tramite posta, ad Accenture Insurance Services.

Il Service Amministrativo, una volta pervenuta la richiesta di anticipazione, si occupa di esaminarla e, nel caso in cui sia fattibile, inserirla nella posizione dell'iscritto in "cometamatica". L'anticipazione verrà quindi elaborata, valorizzata e infine liquidata.

Nel caso la richiesta non sia fattibile la pratica viene registrata nell'apposito file excel e successivamente viene recapitata un'apposita lettera all'iscritto, per informarlo della sospensione dell'anticipazione e sulla procedura da seguire affinché questa venga accolta.

I motivi di scontento dell'aderente possono essere:

- Anticipazioni che rimangono sospese in quanto o non riceviamo la documentazione mancante, oppure l'iscritto continua ad inviare lo stesso documento ritenuto non valido.
- Negazione della concessione dell'anticipo nei casi in cui non pervenga liberatoria da parte della società finanziaria, con la quale ha in essere contratto di cessione del quinto.

L'addetto alle anticipazione in sede legale, si preoccupa di rispondere a tutte le lamentele che pervengono dagli aderenti e a consigliare/aiutare gli stessi in modo da poter ottenere l'anticipo richiesto.

I casi ritenuti particolari, in quanto non rientrano nella procedura già definita dal Fondo, e i casi più gravi, vengono presi in esame direttamente in sede legale e posti all'attenzione del Direttore Generale, in modo da poter studiare la procedura più adeguata e più favorevole per l'associato.

In ogni caso, l'aderente che necessita di informazioni sia di carattere generale, sia riguardanti lo stato della sua pratica, può contattare telefonicamente sia il call center che la sede legale.

L'aderente infine, può verificare lo stato della richiesta di anticipazione, direttamente nella sua posizione sul nostro sito internet www.cometafondo.it.